

Causa Rossi c. Italia – Prima Sezione - sentenza 14 ottobre 2021 - (ricorso n. 21844/10)

Retribuzione - Legge d'interpretazione autentica entrata in vigore successivamente all'instaurazione di giudizi che chiarisce i criteri di calcolo della pensione - Rischio di condizionare la conclusione di un a controversia già pendente - Violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU – Sussiste.

Viola l'art. 6 della CEDU la legge interpretativa retroattiva che chiarisca i criteri di calcolo della pensione, risolvendo a favore del datore di lavoro pubblico una controversia giudiziaria già in corso.

Fatto. La ricorrente Albertina Rossi è una cittadina italiana, il cui defunto marito EGR, in data imprecisata, aveva trasferito in Italia i contributi pensionistici versati in Svizzera per l'attività lavorativa ivi svolta per diversi anni e aveva presentato domanda all'INPS per ottenere il ricalcolo della pensione, sulla base della Convenzione sulla sicurezza sociale italo-svizzera del 1962.

Come base per tale calcolo, l'INPS aveva utilizzato la “retribuzione teorica” in luogo di quella “effettiva”. Lamentando l'illegittimità di tale metodo di calcolo e la conseguente indebita riduzione della pensione, EGR aveva dapprima chiesto all'INPS di correggere la sua determinazione e poi adito, nel giugno 2006, il tribunale di Sondrio.

In pendenza del procedimento, veniva approvata la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

In epoca peraltro successiva al decesso di EGR (avvenuto nel novembre 2008), il tribunale di Sondrio respingeva la domanda di EGR, proprio sulla base della legge n. 296 del 2006.

La ricorrente - erede di EGR – ha adito la Corte EDU, dolendosi della violazione dell'articolo 6 della Convenzione EDU.

Diritto.

Sulla violazione dell'articolo 6 della Convenzione (diritto a un equo processo). La Corte – in composizione ristretta - dopo aver rigettato l'eccezione proposta dal Governo italiano con riguardo alla legittimazione ad agire da parte della ricorrente, rileva che costei ha un “interesse pecuniario definito” nel procedimento in questione, poiché la presunta violazione dell'articolo 6 della Convenzione ha avuto un effetto diretto sui suoi diritti patrimoniali, in quanto erede del marito (vedi n. 17).

La Corte ritiene il ricorso ammissibile (vedi n. 21) e lo accoglie a motivo che la legge n. 296 del 2006 deve intendersi – in virtù della sua efficacia retroattiva – quale intervento legislativo “a partita iniziata” in favore di una delle parti e, dunque, in contrasto con il principio del giusto processo.

La Corte – infatti – ravvisa che le circostanze del caso siano pressoché identiche a quelle che hanno dato luogo alla violazione constatata nelle cause Maggio e altri c. Italia (n. 46286/09 e 4 altri, 31 maggio 2011) e Stefanetti e altri c. Italia (n. 21838/10 e 7 altri, 15 aprile 2014) . Essa afferma che non vi è motivo di ritenere altrimenti nel caso in esame.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). In conclusione, in esito all'accertamento svolto, la Corte accorda, conformemente all'articolo 41 della Convenzione, alla ricorrente un indennizzo pari a 9.721 euro a titolo di danno patrimoniale e pari a 5.000 euro per il danno morale, nonché 500 euro per le spese legali sopportate (vedi nn. 29, 31 e 33).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

Legge n. 296 del 2006 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007